

STATUTO

PENTAGONO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BATTIPAGLIA SA VIA
GUICCIARDINI 35

Numero REA: SA - 409769

Codice fiscale: 04977980657

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" DEL N.22865 DELLA RACCOLTA

STATUTO

della Cooperativa "PENTAGONO Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa sociale denominata "PENTAGONO Società Cooperativa Sociale"

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative sociali e sulle Cooperative in genere, e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Battipaglia (SA), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie e' di competenza dell'assemblea dei soci.

La durata della Società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - Le finalità mutualistiche della Cooperativa si intendono rivolte all'interesse dei soci, secondo le direttive che saranno impartite dall'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

Operando secondo questi principi intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento dei soci e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non soci.

La Cooperativa, per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, costituita anche ai sensi dell'art. 1 della Legge 381/91, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei

soci, potrà svolgere le seguenti attività (ed ha perciò per oggetto sociale quanto segue):

a) realizzare, anche inserendo al lavoro, ex art. 4 Legge 381/91, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario ai soci; servizi soci sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art.2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112;

b) gestire attività di formazione e di addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Campania e del Fondo Sociale Europeo, stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività della cooperativa;

c) attuare iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;

d) coordinare il rapporto con gli enti pubblici;

e) sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi che riconoscano le cooperative di solidarietà sociale;

f) promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;

g) assumere interessenze e partecipazioni, nei limiti consentiti dalla legge, in cooperative, consorzi ed altre società;

h) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; precisandosi che tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali e/o consorzi di cooperative sociali, aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di gestione. Tale attività verrà svolta secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 c.c., potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

La Cooperativa, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni ed a

responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali;

- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies c.c.;

- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, gli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di gestione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, nel rispetto dei divieti imposti dalla vigente normativa e dai vigenti orientamenti giurisprudenziali;

- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;

- svolgere tutte le attività connesse ed affini a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali;

- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.

Tra i servizi sociali a domanda collettiva si precisa che sono compresi i servizi di assistenza domiciliare e gestione case protette, centri diurni e/o notturni per anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, minore, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli politici; problematiche inerenti l'infanzia, l'adolescenza, la donna e la famiglia; dipendenti dalle droghe, tabagismo ed alcolismo.

La Cooperativa si propone di realizzare attività di ricerca e di intervento in ambiti istituzionali e territoriali con riferimento alla soddisfazione dei bisogni di assistenza materiale e transmateriale degli assistiti degli Enti locali e pubblici e privati: dal sostegno domestico al servizio socio-sanitario, dalla terapia psico-sociale all'intervento riabilitativo, dal soccorso telematico alla ricreazione in tutte le sue forme, oltrechè ogni altra forma di valorizzazione per il recupero delle risorse umane dei soggetti emarginati e svantaggiati.

La Cooperativa per il raggiungimento dei suoi scopi è impegnata a:

a) diffondere l'idea di prestazione dei servizi sociali come soluzione anche terapeutica di alto significato umano e sociale, sviluppando allo scopo ogni specifica iniziativa di promozione e di studio, mantenendo rapporti volti allo scambio di informazioni con organismi interessati al settore sia a livello Regionale e Nazionale che Europei ed Internazionale. In particolare tale scopo verrà perseguito promuovendo attività di studio, ricerche quantitative e qualitative, indagini di interesse socio-psico-pedagogico della Regione Campania e del Mezzogiorno. Sull'orizzonte problematico dei servizi sociali si punterà a garantire una consulenza permanente, attraverso l'istituzione di un Osservatorio - Banca Dati - agli organismi istituzionalmente competenti nella progettazione, programmazione ed erogazione di servizi sociali e sanitari;

b) promuovere la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento, nonché l'orientamento professionale degli operatori sociali impegnati nelle scuole, ospedali, asili nido, consultori, istituti di rieducazione di pena, centri per la lotta alle tossicodipendenze, comunità alloggio per anziani, eccetera;

c) promuovere la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento, nonché l'orientamento professionale degli operatori sanitari impegnati nelle strutture sanitarie istituzionali;

d) formulare progetti operativi, d'intesa con le istituzioni territorialmente competenti, per l'erogazione di servizi sociali socio-sanitari a domicilio, fornendo l'assistenza per la copertura tecnico-operativa integrale dei citati servizi;

e) formulare progetti operativi, d'intesa con le istituzioni territorialmente competenti, per la fornitura di pacchetti di servizi integrati per la gestione di centri diurni, comunità alloggio, residenza ricovero e simili, garantendo l'assistenza per la copertura tecnico-operativa dei citati servizi;

f) prestare servizi di aiuti personale, di affido familiare presso persone e nuclei familiari; offrire cure e riabilitazione a persone affette da malattie mentali, di Aids ed ai malati terminali, e di soggetti con difficoltà psico-motorie e/o sensoriali, anche in caso di degenza presso case di cura, di riposo, di residenza e nei luoghi di villeggiatura; eseguire servizi di trasporto scolastico ed extra scolastico, compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza, e di assistenza scolastica ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati; organizzare comunità alloggio, case-famiglia, gruppi appartamento e strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria; istituire e gestire centri di riabilitazione e centri socio-educativi; istituire e gestire laboratori artigianali; organizzare e gestire soggiorni terapeutici,

riabilitativi, ricreativi, climatici in Italia e all'estero;
stipulare convenzioni con Province, Comuni, Regioni, Ministeri e tutti gli altri enti pubblici (A.S.L., Comunità Montane, Comunità Europee, Paesi Esteri) e tutti gli enti privati; promuovere e gestire attività ricreative e sportive a favore delle fasce deboli e non, all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo;
g) prestare assistenza infermieristica, fornitura di personale parasanitario su postazioni di 118;
h) promuovere iniziative culturali e di studio attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, tavole rotonde, dibattiti, informazioni al pubblico e agli studiosi sulle attività della Cooperativa con divulgazione, anche a mezzo stampa, dei risultati delle iniziative di cui ai punti precedenti;
i) gestire attività commerciali, turistiche ed artigianali;
k) gestire parcheggi;
l) gestire e mantenere spiagge;
m) gestire mense pubbliche e private;
n) promuovere tutte le iniziative che possono contribuire a migliorare le condizioni economiche e sociali dei soci e a migliorare la professionalità e l'immagine del loro lavoro;
o) svolgere ogni altra attività attinente e/o connessa alle precedenti."

TITOLO II

SOCI

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 4 - Il numero dei soci e' illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età', che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali. E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa. Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni imprenditoriali.

ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;
- b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonchè alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonchè ai regolamenti interni.
- c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;
- d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;
- e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva

convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,

se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 8 - L'esclusione e' deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle della società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad

aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545

quinqüies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa e' responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO III

PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società e' costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo quote

d) dalla riserva straordinaria

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del

codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali. Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 14 - Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'organo amministrativo;
- il Collegio Sindacale.

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spediti o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonche' sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di:

- a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- e) - deliberare sulla responsabilità' degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità';
- g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità';
- i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dall'Organo Amministrativo;
- l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società';
- m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;

n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;

p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà piu' uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

VERBALIZZAZIONE. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge, il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 16 - La società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, da scegliere tra i soci cooperatori, secondo quanto determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili e a norma dell'art.2542 c.c. non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 17 - L'organo amministrativo e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della

società' ed ha facoltà' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società' per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già' provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché' in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è' fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.

La riunione del Consiglio è' valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più' anziano d'età'.

Per la validità' delle deliberazioni del Consiglio è' necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può' delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 19 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente è' attribuita la rappresentanza legale della società' con firma libera.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio

di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità'.

ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonche' una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 21 - La nomina del Collegio Sindacale e' facoltativa finche' non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile.

ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.

CAPO V - REVISORE

ARTICOLO 23 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed e' rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409

sexies C.C.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.

ARTICOLO 25 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nei nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) a riserva straordinaria;
- f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

CAPO II - RISTORNI

ARTICOLO 26 - La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27 - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società' in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VII

MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VIII

REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 29 - Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 30 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonche' tra società' e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 7.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 31 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Firmato:

DI FIORE Daniela

Laudisio Raffaele Notaio Sigillo

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese".

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN SEDE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA (MEDIANTE M.U.I) AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZA IN DATA 22/02/2007, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE AL N. 51 IN DATA 02 MARZO 2007.

Sarno lì, 18 luglio 2023